



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 143 -2025 DEL 17/06/2025

OGGETTO: Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2025.

Modifica della Determinazione di ARPEA 122-2025 del 15/05/2025 in merito alla scadenza per la presentazione delle seguenti domande di pagamento afferenti al CSR 2023/2027:

- ✓ Interventi SRA-ACA: 01, 03 az.2, 05 az.1 e 2, 06, 08 az.3, 10 az.1-2-3-8, 12 az.1 e 2, 14, 17, 22 az.1 e 2, 24
- ✓ Intervento SRA 29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”: azioni 1 e 2
- ✓ Intervento SRA- ACA30 – Benessere Animale. Azione B – Classyfarm

IL DIRIGENTE DELL'AREA VALUTAZIONE TECNICA E CONTROLLI

Vista la D.G.R. n. 31 – 6324 del 22 dicembre 2022, con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., Angelo Marengo quale Direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Vista la Determinazione di ARPEA n° 145 - 2022 del 14/07/2022 “Conferimento incarico di Dirigente Area tecnica e autorizzazione al Dott. Fabrizio Stranda” e lo Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23 aprile 2007, n. 41-5776, come modificato con DGR 26 ottobre 2015, n. 19-2318 e con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313.

Richiamata la determinazione di ARPEA n° 85-2025 del 31/03/2025 relativa alle istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2025 con riferimento al CSR 2023/2027 Interventi SRA-ACA: 01, 03 az.2, 05 az.1 e 2, 06, 08 az.3, 10 az.1-2-3-8, 12 az.1 e 2, 14, 17, 22 az.1 e 2, 24, Intervento SRA 29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”: azioni 1 e 2 e Intervento SRA- ACA30 – Benessere Animale. Azione B – Classyfarm.

Richiamata la determinazione di ARPEA n° 122-2025 del 15/05/2025, di modifica della citata DD ARPEA n° 85-2025 del 31/03/2025, in merito alle istruzioni per la presentazione domande di pagamento afferenti al CSR 2023/2027 e per gli interventi in oggetto, che fissava il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento al 16 giugno 2025 e successivi termini correlati.

Considerato che il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot 068613 del 13/06/2025, avente come oggetto "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025" modifica il precedente Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 13 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2025, differendo ulteriormente, dal 16 giugno al 15 luglio 2025, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 e prorogando anche le scadenze successive correlate.

Considerato che il medesimo Decreto stabilisce che, per le domande presentate oltre il termine del 15 luglio 2025, si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e che, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, commi 2 e 4bis, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e all'articolo 11, commi 12 e 13 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, le domande e le modifiche presentate oltre il 9 agosto 2025 sono irricevibili.

Considerata la nota prot. n° 00004342 del 17/06/2025, della Direzione Agricoltura e Cibo, in qualità di Autorità di gestione del PSR 2014/2022 e 2007/2013, che, richiamando il suddetto DM MASAF prot. 0268613 del 15/06/2025 che differisce il termine per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, compresi il PSR 2014/2022 e la precedente programmazione, stabilisce, tuttavia, di non prorogare il termine fissato al 16 giugno 2025 per la presentazione delle domande di pagamento in oggetto relative agli interventi a superficie dello sviluppo rurale per la campagna 2025, in ragione della necessità di garantire lo svolgimento nei tempi utili di tutti i controlli amministrativi e in loco, consentendo così il rispetto del termine del 31 dicembre 2025 per l'erogazione dei pagamenti. Entro tale data, infatti, dovranno essere effettuati i pagamenti delle domande di prosecuzione impegno presentate nell'ambito del PSR 2014-2022 e della precedente programmazione 2007-2013. Il mancato rispetto di questa scadenza comporterebbe la perdita della validità del fondo FEASR per il periodo 2014- 2022 e il conseguente rischio di disimpegno.

Ritenuto di adeguarsi alle nuove scadenze stabilite nel Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n° 0268613 del 13/06/2025 e di modificare, secondo quanto sotto definito, la Determinazioni ARPEA n 122-2025 del 15/05/2025 esclusivamente per quanto riguarda i termini per la presentazione delle domande di pagamento afferenti agli interventi del CSR 2023 -2027 e le scadenze successive correlate.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) di modificare le Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni delle domande afferenti al CSR 2023/2027 Interventi SRA-ACA: 01, 03 az.2, 05 az.1 e 2, 06, 08 az.3, 10 az.1-2-3-8, 12 az.1 e 2, 14, 17, 22 az.1 e 2, 24, intervento SRA 29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica": azioni 1 e 2 e Intervento SRA-ACA30 Benessere Animale. Azione B – Classyfarm come contenute nell'allegato I della DD ARPEA n. 122-2025 del 15/05/2025 secondo quanto sotto dettagliato:

Il capitolo 6 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE viene integralmente sostituito come segue:

< Il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV del Reg. (UE) 2021/2115 è fissato al 15 luglio 2025 ai sensi dell'articolo 3 del regolamento 2022/1173 e dell'articolo 7 del vigente Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) n. 0147385 del 9 marzo 2023.

Le domande iniziali dovranno quindi essere trasmesse entro le ore 23:59:59 del giorno 15 luglio 2025.

*Le domande iniziali possono essere presentate con ritardo massimo di 25 giorni rispetto al termine previsto al 15 luglio 2025, quindi entro le **ore 23:59:59 del 09 agosto 2025**.*

Le domande e le modifiche presentate oltre il 09 agosto 2025 sono irricevibili.

Per le domande presentate oltre il termine del 15 luglio 2025 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 che prevede:

"1. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, corredata dalla necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile [...] comporta una riduzione pari all'1% per ciascun giorno di ritardo, dall'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il termine prefissato di scadenza.

2. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.

(..)

4 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste di modifica della domanda iniziale, relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, presentate oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477, restano fermi i termini già previsti dalla citate disposizioni. Il termine di presentazione delle sopraindicate domande potrà essere anticipato per consentire l'esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento degli anticipi da parte dell'Organismo Pagatore. >

- 2) di confermare il termine fissato al 16 giugno 2025, e successive scadenze correlate, per la presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni delle domande di misura 10 Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" sottomisura 10.1.4 azione 1 e sottomisura 10.1.7 azione 1 per la campagna 2025, così come approvato con Determinazione ARPEA n° 122-2025 del 15/05/2025, salvo i casi di comprovata e oggettiva impossibilità nel procedere alla validazione del fascicolo aziendale entro il termine sopra riportato a causa di anomalie afferenti l'applicazione della Carta dei Suoli; in tali situazioni il beneficiario richiedente, anche attraverso il proprio CAA mandatario, dovrà provvedere a fare opportuna segnalazione tramite le funzionalità SIAP entro il giorno 16/06/2025 e darne formale comunicazioni ai competenti Uffici regionali per la valutazione della casistica specifica.
- 3) di dare atto che i termini di presentazione delle domande e/o le disposizioni oggetto della presente determinazione potranno subire modifiche a seguito del mutato quadro normativo di riferimento e/o a seguito di specifiche interpretative da parte di AGEA Coordinamento;
- 4) di dare comunicazione del presente provvedimento agli interessati tramite pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Agenzia

Il Dirigente
Area Valutazione tecnica e controlli
Fabrizio Stranda

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii)